



## **Giornata Odontoiatrica Astigiana**

---

**INFORMAZIONE SANITARIA CORRETTA :**

**Come tutelare la libertà di scelta del PAZIENTE  
mediante un'appropriata comunicazione del DENTISTA**

---

**Raffaele Iandolo**



---

# Giornata Odontoiatrica Astigiana

---

RAFFAELE IANDOLO, 20 SETTEMBRE 2025



# **INFORMAZIONE SANITARIA CORRETTA :**

**Come tutelare la libertà di scelta**

**del PAZIENTE**

**mediante un'appropriata comunicazione**

**del DENTISTA**

---

**Raffaele Iandolo**

**Componente della CAO nazionale - Presidente CAO Avellino**

---



INFORMAZIONE SANITARIA,  
CONVENZIONI-TERZO PAGANTE  
LIBERA PROFESSIONE  
SOCIETA' di CAPITALE (a maggioranza)  
PROFESSIONE LIBERA  
LIBERA SCELTA del PAZIENTE  
LIBERTA' del DENTISTA



**INFORMAZIONE SANITARIA**

**LIBERA SCELTA del PAZIENTE**



# CODICE DI DEONTOLOGIA

## Art. 20

### Relazione di cura

**La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull'individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità.**

Il medico nella relazione persegue **l'alleanza di cura** fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su **un'informazione comprensibile e completa**, considerando il **tempo della comunicazione quale tempo di cura**.



# **CODICE DI DEONTOLOGIA**

## **Art. 27**

### **Libera scelta del medico e del luogo di cura**

**La libera scelta del medico e del luogo di cura** costituisce diritto della persona.

**È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influenzare la libera scelta della persona assistita**, pur essendo consentito indicare, se opportuno e nel suo esclusivo interesse, consulenti o luoghi di cura ritenuti idonei al caso.



# INFORMAZIONE SANITARIA (SOCIAL MEDIA)

**LIBERA SCELTA del PAZIENTE**



## SENTENZA VANDERBORGHT

CORTE DI GIUSTIZIA UE - TERZA SEZIONE - 4 maggio 2017

Orbene, una normativa nazionale che vieta in modo **generale e assoluto ogni tipo di pubblicità** per una determinata attività è tale da restringere la possibilità, per le persone che esercitano detta attività, di farsi conoscere presso la loro potenziale clientela e di promuovere i servizi che si propongono di offrire a quest'ultima.

Di conseguenza, si deve ritenere che una siffatta normativa nazionale comporti una **restrizione alla libera prestazione** dei servizi.





## SENTENZA VANDERBORGHT

CORTE DI GIUSTIZIA UE - TERZA SEZIONE - 4 maggio 2017

Occorre osservare, a tale riguardo, che la **tutela della salute** è un obiettivo che compare tra quelli che possono essere considerati **motivi imperativi di interesse generale** idonei a giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi .

Inoltre, tenuto conto dell'importanza del rapporto di fiducia che deve prevalere tra il dentista e il paziente, si deve ritenere che la **tutela della dignità della professione di dentista** sia parimenti tale da costituire un siffatto **motivo imperativo di interesse generale**.





## SENTENZA VANDERBORGHT

CORTE DI GIUSTIZIA UE - TERZA SEZIONE - 4 maggio 2017



Orbene, l' **utilizzo intensivo di pubblicità** o la scelta di **messaggi promozionali aggressivi**, addirittura tali da indurre i pazienti in **errore a proposito delle cure proposte**, può **nuocere**, **deteriorando** l'immagine della professione di dentista, **alterando il rapporto** tra i dentisti e i loro pazienti nonché favorendo la **realizzazione di cure inadeguate o non necessarie**, **alla tutela della salute e pregiudicare la dignità** della professione di dentista.



## SENTENZA VANDERBORGHT

CORTE DI GIUSTIZIA UE - TERZA SEZIONE - 4 maggio 2017



Per quanto riguarda la necessità di una restrizione alla libera prestazione dei servizi come quella di cui al procedimento principale, è necessario tener conto del fatto che **la salute e la vita delle persone occupano una posizione preminente tra i beni e gli interessi protetti dal Trattato** e che spetta agli Stati membri stabilire **il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica** nonché il modo in cui tale livello deve essere raggiunto.



# INFORMAZIONE (PUBBLICITA') SANITARIA

**RASSEGNA DELLA NORMATIVA VIGENTE**  
**a garanzia della libera scelta del paziente**



# RASSEGNA DELLA NORMATIVA

Legge 175/92 “Pubblicità sanitaria”(1992)

Legge “Bersani” 248/06 agosto 2006

Manovra bis

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

DPR 7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

Codice deontologico (2014)

Legge di Bilancio 2019 - commi 525 e 536



# RASSEGNA DELLA NORMATIVA

**Legge 175/92 “Pubblicità sanitaria”(1992)**

**Legge “Bersani” 248/06 agosto 2006**

**Manovra bis**

**D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148**

**DPR 7 agosto 2012 , n. 137**

**Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali**

**Codice deontologico (2014)**

**Legge di Bilancio 2019 - commi 525 e 536**



## Legge 175/92 “Pubblicità sanitaria”

### **Art. 4**

- 1. La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici** soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria, attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione, con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica (2).
- 2. È in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.**



## Legge 175/92 “Pubblicità sanitaria”

### **Art. 5**

5. Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o **non contenga l'indicazione del direttore sanitario l'autorizzazione** amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa **per un periodo da sei mesi ad un anno.**



# RASSEGNA DELLA NORMATIVA

Legge 175/92 “Pubblicità sanitaria”(1992)

**Legge “Bersani” 248/06 agosto 2006**

Manovra bis

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

DPR 7 agosto 2012 , n. 137

**Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali**

Codice deontologico (2014)

Legge di Bilancio 2019 - commi 525 e 536



# Legge Bersani

Legge 4 agosto 2006, n. 248.

Conversione del decreto-legge 4 luglio  
2006, n. 223

Articolo 2 comma 1

“**sono abrogate** le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

b) **il divieto**, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto e' **verificato dall'ordine** “



# **RASSEGNA DELLA NORMATIVA**

**Legge 175/92 “Pubblicità sanitaria”(1992)**

**Legge “Bersani” 248/06 agosto 2006**

**Manovra bis**

**D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148**

**DPR 7 agosto 2012 , n. 137**

**Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali**

**Codice deontologico (2014)**

**Legge di Bilancio 2019 - commi 525 e 536**



## Manovra bis

D.L. 13 agosto 2011, n. 138,  
convertito, con modificazioni,  
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

### articolo 3, comma 5, lettera g

g) la pubblicità' informativa, con ogni mezzo,  
avente ad oggetto l'attività professionale, le  
specializzazioni ed i titoli professionali posseduti,  
la struttura dello studio ed i compensi delle  
prestazioni, **è libera.**

Le informazioni devono essere trasparenti,  
veritiere, corrette, e non devono essere equivocate,  
ingannevoli, denigratorie.



# **RASSEGNA DELLA NORMATIVA**

**Legge 175/92 “Pubblicità sanitaria”(1992)**

**Legge “Bersani” 248/06 agosto 2006**

**Manovra bis**

**D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148**

**DPR 7 agosto 2012 , n. 137**

**Regolamento recante riforma degli ordinamenti  
professionali**

**Codice deontologico (2014)**

**Legge di Bilancio 2019 - commi 525 e 536**



# **DPR 7 agosto 2012 , n. 137**

**Regolamento recante riforma  
degli ordinamenti professionali**

## **ART. 4**

### **LIBERA CONCORRENZA E PUBBLICITA' INFORMATIVA**

**1. E' AMMESSA CON OGNI MEZZO LA PUBBLICITA'  
INFORMATIVA AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVITA'  
DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE, LE  
SPECIALIZZAZIONI, I TITOLI POSSEDUTI ATTINENTI  
ALLA PROFESSIONE, LA STRUTTURA DELLO STUDIO  
PROFESSIONALE E I COMPENSI RICHIESTI PER LE  
PRESTAZIONI.**



# **DPR 7 agosto 2012 , n. 137**

**Regolamento recante riforma  
degli ordinamenti professionali**

## **ART. 4**

### **LIBERA CONCORRENZA E PUBBLICITA' INFORMATIVA**

**2. LA PUBBLICITA' INFORMATIVA DI CUI AL COMMA  
1 DEV'ESSERE FUNZIONALE ALL'OGGETTO,  
VERITIERA E CORRETTA, NON DEVE VIOLARE  
L'OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE E NON  
DEV'ESSERE EQUIVOCA, INGANNEVOLE O  
DENIGRATORIA.**



# RASSEGNA DELLA NORMATIVA

Legge 175/92 “Pubblicità sanitaria”(1992)

Legge “Bersani” 248/06 agosto 2006

Manovra bis

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

DPR 7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

**Codice deontologico (2014)**

Legge di Bilancio 2019 - commi 525 e 536



# CODICE DI DEONTOLOGIA

## TITOLO IX

### ONORARI PROFESSIONALI, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SANITARIA

#### **Art. 54** <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Articolo modificato in data 16 dicembre 2016.

<sup>2</sup> Articolo modificato in data 19 maggio 2016.

#### **Esercizio libero professionale. Onorari e tutela della responsabilità civile**

Il medico, nel perseguire il decoro dell'esercizio professionale e il principio dell'intesa preventiva, commisura l'onorario alla difficoltà e alla complessità dell'opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando la qualità e la sicurezza della prestazione.

Il medico comunica preventivamente alla persona assistita l'onorario, che non può essere subordinato ai risultati della prestazione professionale.

In armonia con le previsioni normative, il medico libero professionista provvede a idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il medico può prestare gratuitamente la propria opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela.

#### **Art. 55**

##### **Informazione sanitaria**

Il medico promuove e attua un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell'interesse generale.

Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell'attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

#### **Art. 56** <sup>2</sup>

##### **Pubblicità informativa sanitaria**

La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l'onorario relativo alle prestazioni.

La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria.

È consentita la pubblicità sanitaria comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo in

presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne consentano confronto non ingannevole.

Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare attese infondate e speranze illusorie.

Spetta all'Ordine professionale competente per territorio la potestà di verificare la rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontologiche del presente Codice e prendere i necessari provvedimenti.

#### **Art. 57**

##### **Divieto di patrocinio a fini commerciali**

Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non concede patrocinio a forme di pubblicità promozionali finalizzate a favorire la commercializzazione di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura.



# CODICE DI DEONTOLOGIA

## TITOLO IX

### ONORARI PROFESSIONALI, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SANITARIA

## Art. 54


### **Esercizio libero professionale. Onorari e tutela della responsabilità civile**

Il medico, nel perseguire il decoro dell'esercizio professionale e il principio dell'intesa preventiva, commisura l'onorario alla difficoltà e alla complessità dell'opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando la qualità e la sicurezza della prestazione.

Il medico **comunica preventivamente** alla persona assistita l'onorario, che non può essere subordinato ai risultati della prestazione professionale.

In armonia con le previsioni normative, il medico libero professionista **provvede a idonea copertura assicurativa per responsabilità civile** verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il medico **può prestare gratuitamente** la propria opera purché tale comportamento non costituisca **concorrenza sleale** o sia finalizzato a **indebito accaparramento di clientela**.



**PRESTAZIONI PROFESSIONALI  
GRATUITE**

**?**



# CODICE DI DEONTOLOGIA

## ART. 54

### Esercizio libero professionale. Onorari e tutela della responsabilità civile

.....

Il medico comunica preventivamente alla persona assistita l'onorario, che non può essere subordinato ai risultati della prestazione professionale.

In armonia con le previsioni normative, il medico libero professionista provvede a idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

**Il medico può prestare gratuitamente la propria opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela.**



# CODICE DI DEONTOLOGIA

## TITOLO IX

### ONORARI PROFESSIONALI, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SANITARIA

## Art. 55

### Informazione sanitaria

Il medico promuove e attua **un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente**, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino **aspettative o timori infondati** o, in ogni caso, idonee a **determinare un pregiudizio dell'interesse generale**.

Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell'attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, **evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni**.



# **CODICE DI DEONTOLOGIA VECCHIA FORMULAZIONE 2014**

## **Art. 56**

### **Pubblicità informativa sanitaria**

La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente l'attività professionale, i titoli professionali e le specializzazioni, le caratteristiche del servizio offerto e l'onorario relativo alle prestazioni.

La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere prudente, trasparente, veritiera, obiettiva, pertinente e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria ed è verificata dall'Ordine professionale competente per territorio.

Al medico e alle strutture sanitarie pubbliche e private non sono consentite forme di pubblicità comparativa delle prestazioni.

Il medico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie.



# CODICE DI DEONTOLOGIA VECCHIA FORMULAZIONE 2014

## Art. 56

### **Pubblicità informativa sanitaria**

La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente **l'attività professionale, i titoli professionali e le specializzazioni, le caratteristiche del servizio offerto e l'onorario** relativo alle prestazioni.

La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere prudente, trasparente, veritiera, obiettiva, pertinente e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria ed è verificata dall'Ordine professionale competente per territorio.

Al medico e alle strutture sanitarie pubbliche e private non sono consentite forme di pubblicità comparativa delle prestazioni.

Il medico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie.



# **CODICE DI DEONTOLOGIA VECCHIA FORMULAZIONE 2014**

## **Art. 56**

### **Pubblicità informativa sanitaria**

La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente l'attività professionale, i titoli professionali e le specializzazioni, le caratteristiche del servizio offerto e l'onorario relativo alle prestazioni.

La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere prudente, trasparente, veritiera, obiettiva, pertinente e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria ed è verificata dall'Ordine professionale competente per territorio.

Al medico e alle strutture sanitarie pubbliche e private non sono consentite forme di pubblicità comparativa delle prestazioni.

Il medico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie.



# **ARTICOLO 56**

## **NUOVA**

## **FORMULAZIONE**

## **2016**

### **Pubblicità informativa sanitaria**

La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per **oggetto esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l'onorario relativo alle prestazioni.**

La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere **veritiera, corretta e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria.**



# **ARTICOLO 56**

## **NUOVA**

## **FORMULAZIONE**

## **2016**

### **Pubblicità informativa sanitaria**

È consentita la pubblicità sanitaria comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne consentano confronto non ingannevole.

Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario **non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico**, in particolare se tali da alimentare attese infondate e speranze illusorie.

**Spetta all'Ordine professionale competente per territorio la potestà di verificare la rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontologiche del presente Codice e prendere i necessari provvedimenti.**



# **CODICE DI DEONTOLOGIA**

## **TITOLO IX**

### **ONORARI PROFESSIONALI, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SANITARIA**

#### **Art. 57**

##### **Divieto di patrocinio a fini commerciali**

Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non concede **patrocinio a forme di pubblicità promozionali** finalizzate a favorire la **commercializzazione di prodotti sanitari** o di qualsivoglia altra natura.



# RASSEGNA DELLA NORMATIVA

Legge 175/92 “Pubblicità sanitaria”(1992)

Legge “Bersani” 248/06 agosto 2006

Manovra bis

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

DPR 7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

Codice deontologico (2014)

Legge di Bilancio 2019 - commi 525 e 536



Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**LEGGE DI BILANCIO 2019**  
**COMMI 525 e 536**



Legislatura 18<sup>a</sup>  
**LEGGE DI BILANCIO**

**Comma 525 (TESTO INIZIALE)**

~~Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle **professioni sanitarie** di cui al capo II della **legge 11 gennaio 2018, n. 3**, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.~~



**DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69**

**convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103**

**Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**

## **Comma 525 (VIGENTE)**

**Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.**



## DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69

convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

### **Comma 525 (VIGENTE)**

Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, **in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività**, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.



## DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69

convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

### **Comma 525 (VIGENTE)**

Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, **comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124,** possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.



## DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69

convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

### **Comma 525 (VIGENTE)**

Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.



# Legge Bersani

Legge 4 agosto 2006, n. 248.

Conversione del decreto-legge 4 luglio  
2006, n. 223

## Articolo 2 comma 1

“sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

b) **il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto e' **verificato dall'ordine** “**



# Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

## Publicità informativa

- D.l. n. 223/2006 (decr. Bersani) art.2; D.l. n. 138/2011 art.3; D.P.R. n. 137/2012 art.4: titoli, specializzazioni, caratteristiche del servizio, prezzo; informazioni trasparenti, veritiere, corrette e non equivoche, ingannevoli e denigratorie; sempre funzionale all'oggetto.
- Tradizionale ed esclusiva per le professioni regolamentate: conforme ai principi deontologici

## Publicità commerciale

- Dir. 2006/123/CE (Bolkestein), art.8: "qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi o l'immagine di... una professione regolamentata".
- Praticamente: finalità prevalentemente promozionale, mezzi suggestivi.



## DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69

convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

### **Comma 525 (VIGENTE)**

Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, **funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria**, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.



DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69

convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

## **Comma 525 (VIGENTE)**

Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, **restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo** tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.



**DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69**

**convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103**

**Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**

## **Comma 525 (VIGENTE)**

**Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo **tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.****



Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

## **Comma 525 (VIGENTE)**

Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, **restando escluso**, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, **qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo** tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, **che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.**



Legislatura 18<sup>a</sup>

## LEGGE DI BILANCIO 145/18

### Comma 536 - prima parte

In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.



Legislatura 18<sup>a</sup>

## LEGGE DI BILANCIO 145/18

### Comma 536

In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni **all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.



Legislatura 18<sup>a</sup>  
**LEGGE DI BILANCIO**  
**Comma 536**  
**(TESTO INIZIALE)**

~~Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.~~



# DDL c.d. LEGGE EUROPEA

## COMMA 536

oggi vigente

**Legge 23 dicembre 2021 n.238**

**536.** In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. **Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'Ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale Ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico ».**

---



# DDL c.d. LEGGE EUROPEA

## COMMA 536

### seconda parte

oggi vigente

**Legge 23 dicembre 2021 n.238**

536. ...

**Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'Ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale Ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico ».**

---



## DISPOSITIVI MEDICI

### D.Lgs. 46/97

**E' vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi** che, secondo disposizioni adottate con decreto del ministero della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario

### DM 23 febbraio 2006

Tipologie di **dispositivi che non possono essere oggetto di pubblicità** verso il pubblico :  
A) dispositivi su misura fabbricati appositamente, sulla base della prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato e indicante, sotto la responsabilità del medesimo, le caratteristiche specifiche di progettazione del dispositivo e destinato ad essere utilizzato solo per un determinato paziente



# DISPOSITIVI MEDICI

## Decreto legislativo 05/08/2022, n. 137

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici

### Art 26 (Pubblicità)

1. E' vietata la pubblicità verso il pubblico dei seguenti dispositivi:
  - a) dispositivi su misura di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento;
  - b) dispositivi per il cui impiego è prevista come obbligatoria, **dalle norme vigenti, l'assistenza di un medico** o di altro professionista sanitario;
  - c) dispositivi per il cui impiego è prevista come obbligatoria, secondo le **indicazioni del fabbricante, l'assistenza di un medico** o di altro professionista sanitario;
  - d) dispositivi medici la cui vendita al pubblico è subordinata, dalle norme vigenti, alla **prescrizione di un medico.**



## **L'INFORMAZIONE IN SANITA'**

### **COSA PUO'CONTENERE**

**Titoli professionali e specializzazioni**

**Informazioni sull'attività professionale**

**Caratteristiche del servizio offerto – struttura dello studio**

**Onorario delle prestazioni**

**Nessuna notizia su avanzamenti nella ricerca e su innovazioni non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico**



## **L'INFORMAZIONE IN SANITA'**

### **COSA PUO'CONTENERE**

**Titoli professionali e specializzazioni**

**Informazioni sull'attività professionale**

**Caratteristiche del servizio offerto – struttura dello studio**

**Onorario delle prestazioni**

**Nessuna notizia su avanzamenti nella ricerca e su innovazioni non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico**



# L'INFORMAZIONE IN SANITA'

## COME DEVE ESSERE

**Veritiera**

**Trasparente**

**Corretta**

**Funzionale all'oggetto**

**Non equivoca**

**Non ingannevole**

**Non denigratoria**

**Non ATTRATTIVA**

**Non suggestiva**





# L'INFORMAZIONE IN SANITA'

## COME DEVE ESSERE

**Veritiera**

**Trasparente**

**Corretta**

**Funzionale all'oggetto**

**Non equivoca**

**Non ingannevole**

**Non denigratoria**

**Non ATTRATTIVA**

**Non suggestiva**






# INFORMAZIONE SANITARIA

**CASISTICA**





Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**CASI CLINICI : prima e dopo**

**Promozionale e  
autoreferenziale**




Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**PROCEDURE CLINICHE (video-audio-social) :**  
**scopo informativo - validate scientificamente**



Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**RECENSIONI :**

**autoreferenziali o indotte**



Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**MARCHI “commerciali”**  
**pubblicità promozionale**



Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**OPEN DAY**

**Informazioni sull'attività dello studio**



Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**RIASSUMENDO :**

**CONTENUTI**

**esclusivamente INFORMATIVI**

**sicuramente consentiti**



**Giornata Odontoiatrica Astigiana**

**OMCeO Asti, 20 settembre 2025**

---

**INFORMAZIONE SANITARIA CORRETTA :**

**Come tutelare la libertà di scelta del PAZIENTE**

**mediante un'appropriata comunicazione del DENTISTA**

---

**Raffaele Iandolo**